



REPUBBLICA DI SAN MARINO

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente Legge Qualificata approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 24 febbraio 2021 con 35 voti favorevoli, 11 voti contrari e 1 astenuto:

LEGGE QUALIFICATA 2 MARZO 2021 N.1

MODIFICHE ALLA LEGGE QUALIFICATA 3 AGOSTO 2018 n.3 - REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

Art.1 (Comunicazioni)

1. L'articolo 24 della Legge Qualificata 3 agosto 2018 n.3 è sostituito come segue:

“Art.24 (Comunicazioni)

1. All'inizio di ogni sessione, la Reggenza, i Consiglieri e i membri del Congresso di Stato possono intervenire per dare le comunicazioni inerenti fatti od avvenimenti specifici che ritengono opportune o dovute a norma di legge, oppure per la presentazione di uno o più mozioni ed ordini del giorno. Non sono ammesse comunicazioni attinenti ad argomenti iscritti all'ordine del giorno della sessione consiliare in corso.

2. Per le comunicazioni ogni Consigliere e ogni Segretario di Stato, per alzata di mano, ha a disposizione dieci minuti.

3. Per comunicazioni di particolare importanza, previa decisione dell'Ufficio di Presidenza, ai Segretari di Stato può essere accordato un tempo maggiore.

4. Il Segretario di Stato che, in sede di comunicazioni, viene chiamato in causa, ha facoltà di replica della durata massima di cinque minuti.”.

Art.2
(Iniziativa legislativa popolare – procedure)

1. L'articolo 28 della Legge Qualificata 3 agosto 2018 n.3 è sostituito come segue:

“Art.28
(Iniziativa legislativa popolare – procedure)

1. L'iniziativa legislativa può essere esercitata anche dal Corpo Elettorale ai sensi del Titolo II della Legge Qualificata 29 maggio 2013 n.1.
2. Le proposte di legge di iniziativa popolare sono depositate all'Ufficio Segreteria Istituzionale che le prende in carico e le pubblica sul sito web del Consiglio Grande e Generale ai sensi del comma 4 dell'articolo 27. Esse devono essere inserite dall'Ufficio di Presidenza all'ordine del giorno del Consiglio Grande e Generale per il loro esame nei termini di cui al comma 10 dell'articolo 27.
3. In sede di esame in prima lettura il relatore designato dai presentatori dà lettura della relazione illustrativa del Comitato Promotore. L'esame in prima lettura si svolge ai sensi dell'articolo 29.
4. I Consiglieri che intendono presentare emendamenti sono tenuti a depositarli presso l'Ufficio Segreteria Istituzionale almeno due giorni prima della convocazione della Commissione Consiliare Permanente, assegnataria del progetto di legge. L'Ufficio di Segreteria, prima dell'esame del progetto di legge in Commissione Consiliare Permanente, li porta a conoscenza del Comitato Promotore, il quale designa un relatore che è invitato a partecipare con diritto di parola alla fase di esame della proposta nelle Commissioni Consiliari Permanenti competenti.
5. In sede di esame in seconda lettura all'Ufficio di Segreteria compete la funzione di relazionare sul progetto di legge e di coordinarne l'esame.
6. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 27, 29, 30 e 31.”.

Art.3
(Decisioni sulla procedura legislativa)

1. L'articolo 29 della Legge Qualificata 3 agosto 2018 n.3 è sostituito come segue:

“Art.29
(Decisioni sulla procedura legislativa)

1. In sede di esame in prima lettura la Reggenza, salvo per i progetti di legge di cui all'articolo 27, comma 6, dà comunicazione al Consiglio della determinazione della Commissione Consiliare Permanente competente per materia ad esaminare in sede referente il progetto di legge.
2. Dopo la comunicazione di cui al precedente comma ogni progetto di legge viene illustrato, con il limite di tempo di quindici minuti, al Consiglio Grande e Generale dal proponente che dà lettura della relazione, integrandola se lo ritiene opportuno.
3. I Consiglieri e i Segretari di Stato hanno facoltà di richiedere chiarimenti e formulare considerazioni. Per intervenire è richiesta l'iscrizione presso l'Ufficio di Segreteria. La Reggenza concede la facoltà di intervenire ai Consiglieri iscritti, i quali possono rinunciare a tale facoltà, ovvero la perdono qualora siano assenti dall'Aula nel momento in cui viene concessa loro la parola; è consentito lo scambio di turno tra i Consiglieri previa comunicazione alla Reggenza. Ad ogni Consigliere e Segretario di Stato è attribuito un tempo d'intervento di sei minuti. Il proponente ha

facoltà di rispondere con il limite di tempo di otto minuti. Per argomenti di particolare importanza, la Reggenza, in accordo con l’Ufficio di Presidenza, può aumentare i tempi sino a raddoppiarli.

4. Ciascun Consigliere, salve le preclusioni, di cui all’articolo 27, comma 6, ha facoltà di proporre una mozione perché l’esame segua la procedura straordinaria. In tal caso il progetto è assegnato alla Commissione Consiliare Permanente competente indicata dalla Reggenza, affinché lo esamini e lo discuta articolo per articolo in sede redigente, secondo la relativa procedura, riservandone l’approvazione finale al Consiglio Grande e Generale. In ogni caso il Consiglio Grande e Generale può assegnare il progetto di legge ad una Commissione Consiliare Permanente diversa da quella indicata dalla Reggenza.

5. Salvo il caso in cui il Consiglio non deliberi di seguire la procedura di urgenza oppure salvo il caso di cui al precedente comma, il Consiglio assegna il progetto di legge in via ordinaria per l’esame in sede referente alla Commissione Consiliare Permanente competente così come indicata dalla Reggenza. In ogni caso il Consiglio Grande e Generale può assegnare il progetto di legge ad una Commissione Consiliare Permanente diversa da quella indicata dalla Reggenza.

6. All’atto della seconda lettura ciascun Consigliere ha facoltà di presentare e far porre in votazione una mozione d’ordine per il non passaggio all’esame degli articoli. Se vi sono più mozioni d’ordine aventi lo stesso oggetto, esse vengono accorpate e sottoposte ad un’unica votazione. L’approvazione della mozione interrompe l’esame del progetto di legge. La mozione d’ordine respinta non può più essere ripresentata. In caso di parità di voti il Consiglio Grande e Generale non delibera e rinvia il comma e la votazione della mozione alla successiva sessione consiliare.”.

Art.4

(Ratifica dei decreti legge e dei decreti delegati)

1. L’articolo 33 della Legge Qualificata 3 agosto 2018 n.3 è sostituito come segue:

“Art.33

(Ratifica dei decreti legge e dei decreti delegati)

1. I decreti legge e i decreti delegati, così come disposto dalla Dichiarazione dei Diritti (articolo 3 *bis*, quinto comma), dalla Legge Costituzionale n.183/2005 (comma 2, lettera b) e dalla Legge Qualificata n.186/2005 (articolo 8, comma 3), devono essere ratificati dal Consiglio Grande e Generale entro tre mesi dalla loro emanazione, pena la decadenza. La Reggenza è comunque tenuta ad iscrivere all’ordine del giorno del Consiglio Grande e Generale la ratifica dei decreti legge nella prima sessione consiliare successiva alla loro emanazione.

2. I decreti legge e i decreti delegati, all’atto della loro emanazione, devono essere accompagnati da una relazione che ne illustri le finalità ed i contenuti.

3. La ratifica si esprime di norma con la votazione complessiva dei decreti legge e dei decreti delegati. E’ possibile richiedere lo scorporo di singoli decreti, per i quali si procede separatamente all’esame e alla ratifica.

4. E’ facoltà di ciascun Consigliere e del Congresso di Stato proporre emendamenti al decreto da ratificare. Gli emendamenti vanno presentati all’Ufficio di Segreteria all’apertura del comma relativo alla ratifica del decreto e vengono discussi con le modalità di cui all’articolo 36, comma 4.

4 *bis*. E’ data facoltà ai Consiglieri o ai Segretari di Stato, se proponenti, di avanzare proposte di emendamento anche nel corso della discussione dell’articolato, quando ciò si renda necessario per un corretto coordinamento con le proposte di modifica approvate in precedenti articoli oppure per armonizzare proposte di emendamenti diversi su uno stesso articolo.

5. Qualora vengano accolti gli emendamenti proposti, il Consiglio Grande e Generale, prima di sottoporre a ratifica il testo del decreto così come emendato, è tenuto ad approvare apposita norma, da inserire nel testo medesimo, che disciplina i rapporti sorti in base al decreto originario.
6. Il testo, così come emendato e ratificato, viene promulgato dalla Reggenza come nuovo decreto legge o decreto delegato e pubblicato a mente dell'articolo 32. Nel preambolo del nuovo decreto devono essere indicati tutti gli estremi del decreto originario, le fonti normative e – nel caso di decreto legge – le ragioni di necessità ed urgenza che lo hanno originariamente motivato.
7. Se il decreto viene ratificato senza emendamenti, la ratifica del Consiglio Grande e Generale consta in apposita delibera da pubblicare nel Bollettino Ufficiale.
8. I decreti legge e i decreti delegati non ratificati dal Consiglio entro tre mesi dalla loro emanazione decadono. La dichiarazione di decadenza consta di apposita comunicazione ufficiale fatta dal Segretario di Stato per gli Affari Interni e pubblicata sul Bollettino Ufficiale.
9. A seguito della dichiarazione di decadenza, il Congresso di Stato è tenuto ad adottare immediatamente decreto delegato, da sottoporre a ratifica nella prima sessione utile del Consiglio Grande e Generale, che disciplina esclusivamente i rapporti sorti in base al decreto decaduto.
10. I decreti legge ed i decreti delegati che non è stato possibile ratificare entro i tre mesi dalla loro emanazione a causa dello scioglimento del Consiglio Grande e Generale possono essere reiterati a tutti gli effetti di legge nei testi già pubblicati. In questo caso il Congresso di Stato con apposita delibera adotta il decreto legge o il decreto delegato di reiterazione che viene promulgato dalla Reggenza ai sensi dell'articolo 5 della Legge Costituzionale n.185/2005 e degli articoli 8 e 9 della Legge Qualificata n.186/2005.
11. I decreti reiterati e i rispettivi decreti di reiterazione sono ratificati dal Consiglio Grande e Generale nella prima sessione consiliare successiva all'insediamento del Congresso di Stato della nuova legislatura, pena la loro decadenza.”.

Art.5

(Argomenti in discussione e istanze d'Arengo)

1. L'articolo 35 della Legge Qualificata 3 agosto 2018 n.3 è sostituito come segue:

“Art.35

(Argomenti in discussione e istanze d'Arengo)

1. La discussione e deliberazione del Consiglio Grande e Generale può avvenire solo su materie iscritte all'ordine del giorno.
2. La Reggenza, salvo i casi diversi previsti dalla presente legge, pone in discussione gli argomenti nell'ordine in cui sono presentati.
3. L'Ufficio di Presidenza può iscrivere all'ordine del giorno del Consiglio Grande e Generale un argomento già respinto, nella sessione successiva salvo per i casi in cui la legge disponga diversamente.
4. Le Istanze d'Arengo devono essere discusse nel semestre Reggenziale in cui sono presentate. Su ogni istanza d'Arengo sottoposta all'esame del Consiglio Grande e Generale, dopo il riferimento del Segretario di Stato competente per materia e della lettura dell'eventuale parere della Giunta di Castello, ogni Consigliere può intervenire, previa iscrizione all'Ufficio di Segreteria. Ad ogni Gruppo consiliare è attribuito un tempo d'intervento di quindici minuti. Il tempo d'intervento complessivo può essere ripartito fra i Consiglieri appartenenti allo stesso Gruppo. Al Consigliere che non fa parte di un Gruppo consiliare è attribuito un tempo d'intervento di cinque minuti. Per argomenti di particolare importanza, la Reggenza, in accordo con l'Ufficio di Presidenza, può attribuire un tempo di intervento di cinque minuti ad ogni Consigliere.”.

Art.6
(Modalità di discussione delle proposte)

1. L'articolo 36 della Legge Qualificata 3 agosto 2018 n.3 è sostituito come segue:

“Art.36
(Modalità di discussione delle proposte)

1. La Reggenza per ogni argomento posto all'ordine del giorno:
 - a) introduce la discussione del comma dando lettura dello stesso come iscritto all'ordine del giorno;
 - b) invita i Consiglieri che intendono prendere la parola sull'argomento ad iscriversi prima dell'inizio della discussione presso l'Ufficio di Segreteria;
 - c) invita il relatore o il presentatore a svolgere la relazione, della durata massima di quindici minuti, sull'argomento trattato salvo la decisione dell'Ufficio di Presidenza di aumentare i tempi;
 - d) concede la facoltà di intervenire ai Consiglieri iscritti, i quali possono rinunciare a tale facoltà, ovvero la perdono qualora siano assenti dall'Aula nel momento in cui viene loro concessa la parola; è consentito lo scambio di turno tra i Consiglieri previa comunicazione alla Reggenza. Salvo diversa specifica previsione, ad ogni Consigliere è attribuito un tempo d'intervento di otto minuti, aumentato di otto minuti unicamente per il Presidente del Gruppo consiliare o altro Consigliere designato dal Gruppo;
 - e) concede successivamente la parola al relatore per l'intervento di replica, per la durata massima di otto minuti;
 - f) concede agli iscritti la facoltà di una replica della durata massima di quattro minuti;
 - g) invita infine il relatore a svolgere la conclusione del dibattito, per una durata massima di cinque minuti.
2. Anche i Segretari di Stato possono intervenire nella discussione. In tale caso il Segretario di Stato per gli Affari Interni, o altro Segretario di Stato da questi delegato, iscrive al dibattito presso l'Ufficio di Segreteria i colleghi che intendono intervenire sul comma. I Segretari di Stato possono intervenire nei limiti e nei modi indicati al comma precedente. Ai Segretari di Stato si applicano le norme di cui ai successivi articoli 37, 38, 39 e 40.
3. I Consiglieri e i Segretari di Stato che nel corso del dibattito sono chiamati in causa per fatto personale possono chiedere di intervenire in qualunque fase della discussione, per un massimo di due minuti. E' considerata "chiamata in causa per fatto personale" ogni affermazione lesiva della dignità personale del Consigliere e del Segretario di Stato al quale è diretta.
4. Nella discussione dei singoli articoli di una proposta di legge, dopo la lettura da parte del presentatore o di uno dei presentatori del progetto medesimo, si procede come segue:
 - il proponente o uno dei proponenti degli emendamenti interviene, per il tempo massimo di cinque minuti, per illustrare l'emendamento proposto nei casi e secondo le modalità previste;
 - possono quindi intervenire per una sola volta, sull'articolo, compresi i relativi emendamenti proposti, i Consiglieri ed i Segretari di Stato per la durata complessiva di quattro minuti;
 - può intervenire, in replica, il presentatore del progetto di legge per la durata complessiva di cinque minuti;
 - il proponente dell'emendamento ha facoltà di replica per una durata massima di due minuti.
5. Per argomenti di particolare importanza, la Reggenza, in accordo con l'Ufficio di Presidenza, può aumentare i tempi sino a raddoppiarli.

6. Alla discussione in Commissione Consiliare Permanente si applicano le stesse norme, salvo diversa e specifica previsione. La facoltà di aumentare o diminuire i tempi di intervento è deliberata dalla Commissione a maggioranza assoluta.”.

Art.7
(*Ordine del Giorno*)

1. L'articolo 46 della Legge Qualificata 3 agosto 2018 n.3 è sostituito come segue:

“Art.46
(*Ordine del giorno*)

1. Nel comma comunicazioni, ovvero su argomenti iscritti all'ordine del giorno e nell'ambito della relativa discussione, ciascun Consigliere può chiedere, attraverso la formulazione di apposito ordine del giorno, che il Consiglio Grande e Generale esprima il proprio orientamento e gli impegni assunti o da assumere in ordine al problema sollevato, sempre che non sia proponibile la discussione con altro istituto previsto dalla presente legge.

2. E' facoltà della Reggenza, consultati se lo ritiene opportuno i Presidenti dei Gruppi Consiliari e tenuto conto della natura e dell'urgenza dell'argomento, porre ai voti l'ordine del giorno nella sessione consiliare in corso o in quella successiva.

3. Prima di sottoporre l'ordine del giorno a votazione, la Reggenza concede al presentatore dieci minuti per riferire in merito, cinque minuti al Segretario di Stato competente in materia e cinque minuti per ciascun Gruppo Consiliare o Lista rappresentati in Consiglio Grande e Generale per dichiarazioni di voto.

4. E' fatta salva la possibilità per i singoli Consiglieri di dichiarazioni in dissenso, per le quali valgono i limiti di tempo di cui al comma precedente.

5. L'approvazione di un ordine del giorno produce gli effetti di cui al comma 2 dell'articolo 42.”.

Art.8
(*Registrazione delle sedute consiliari*)

1. L'articolo 59 della Legge Qualificata 3 agosto 2018 n.3 è sostituito come segue:

“Art.59
(*Registrazione delle sedute consiliari*)

1. Ogni fase delle sedute consiliari e delle Commissioni Consiliari Permanenti viene registrata con appropriati mezzi informatici. Le registrazioni sono raccolte, catalogate, archiviate e conservate a cura dell'Ufficio Segreteria Istituzionale.”.

Art.9
(*Consultazione delle registrazioni*)

1. L'articolo 60 della Legge Qualificata 3 agosto 2018 n.3 è sostituito come segue:

“Art.60
(Consultazione delle registrazioni)

1. Le registrazioni di cui all'articolo 59 vengono pubblicate, fatta eccezione per le sedute segrete, sul sito web del Consiglio Grande e Generale o su altra più idonea piattaforma internet non oltre trenta giorni dalla sessione consiliare a cui si riferiscono.
- 1 bis. Copia fisica delle registrazioni è trasmessa, a cura dell'Ufficio Segreteria Istituzionale, all'Archivio di Stato e alla Biblioteca di Stato contestualmente alla loro pubblicazione in rete.
2. Ogni Consigliere ha diritto di ottenere dall'Ufficio Segreteria Istituzionale estratti integrali audio o trascritti di parti delle sedute consiliari e delle Commissioni, fatta eccezione per le sedute e deliberazioni riservate.
3. L'Autorità Giudiziaria può ottenere estratti delle sedute consiliari qualora interessino atti di procedimenti giudiziari.
4. Altre richieste di consultazioni delle registrazioni consiliari, escluse le sedute e deliberazioni riservate, dovranno essere autorizzate dall'Ufficio di Presidenza. La consultazione delle registrazioni audio consiliari è accessibile tramite modalità indicate dall'Ufficio di Presidenza.”.

Art.10
(Informazione dell'attività consiliare)

1. L'articolo 62 della Legge Qualificata 3 agosto 2018 n.3 è sostituito come segue:

“Art.62
(Informazione dell'attività consiliare)

1. Le sedute pubbliche del Consiglio Grande e Generale e delle audizioni delle quattro Commissioni Consiliari Permanenti, di cui al comma 2 dell'articolo 74, sono integralmente trasmesse in diretta radiofonica e in diretta streaming sul sito web del Consiglio Grande e Generale.
2. L'Ufficio di Presidenza può altresì disporre la trasmissione in differita televisiva di alcune parti di sedute da trasmettere in orari che l'Ufficio di Presidenza stesso, in accordo con l'emittente televisiva dello Stato, individuerà in occasioni eccezionali e per particolari argomenti di grande rilievo istituzionale. L'Ufficio di Presidenza può, inoltre, regolamentare le suddette trasmissioni attraverso altri mezzi di diffusione.
3. La possibilità di accesso alla sala del Consiglio Grande e Generale ad emittenti diverse da quella di Stato per effettuare riprese televisive in occasione di sedute consiliari o di Commissioni Consiliari Permanenti deve essere autorizzata dall'Ufficio di Presidenza. L'Ufficio di Presidenza nel concedere l'autorizzazione deve altresì indicare i modi e i tempi in cui effettuare le riprese. Allo stesso modo deve essere autorizzato l'accesso di fotografi.
4. E' sempre possibile fotografare e fare riprese televisive dalla tribuna da parte di giornalisti e fotografi di testate giornalistiche, previo rilascio di apposito pass dall'Ufficio Segreteria Istituzionale.”.

Art.11
(Persone ammesse in Aula)

1. L'articolo 68 della Legge Qualificata 3 agosto 2018 n.3 è sostituito come segue:

“Art.68
(*Persone ammesse in Aula*)

1. Oltre ai Consiglieri e ai Segretari di Stato, sono ammessi in Aula durante le sedute consiliari i dipendenti dell’Ufficio Segreteria Istituzionale. In fase di esame dei decreti legge e dei decreti delegati sottoposti a ratifica e in fase di seconda lettura dei progetti di legge non sottoposti all’esame in Commissione Consiliare Permanente, previa comunicazione alla Reggenza, sono altresì ammessi in Aula funzionari e tecnici delle Segreterie di Stato e/o funzionari e tecnici della Pubblica Amministrazione al fine di fornire supporto al Segretario di Stato proponente o comunque relatore in materia.

1 bis. Previa comunicazione alla Reggenza, è altresì ammesso in Aula il relatore designato dal Comitato Promotore di progetto di legge di iniziativa popolare ai sensi dell’articolo 28.

2. Il pubblico può assistere alle sedute del Consiglio Grande e Generale dalla tribuna, attenendosi ad un comportamento corretto e rimanendo in silenzio. Appositi regolamenti disciplinano tale accesso.

3. La Reggenza può fare allontanare coloro che, dalla tribuna, con il loro comportamento recano disturbo ai lavori del Consiglio Grande e Generale.”.

Art.12
(*Composizione, nomina, durata*)

1. L’articolo 75 della Legge Qualificata 3 agosto 2018 n.3 è sostituito come segue:

“Art.75
(*Composizione, nomina, durata*)

1. All’inizio della Legislatura e comunque a seguito della formazione di un nuovo governo ciascuna Lista rappresentata in Consiglio Grande e Generale designa i propri componenti nelle Commissioni Consiliari Permanenti di cui all’articolo 73. Il rinnovo della composizione delle Commissioni a seguito di crisi di governo può essere iscritto all’ordine del giorno del Consiglio della sessione in cui si discute e si vota il nuovo programma di Governo e si procede alla nomina del nuovo Congresso di Stato.

2. Le Commissioni sono composte da quindici Consiglieri nominati in modo da garantire:

- a) la presenza di tutte le Liste rappresentate in Consiglio Grande e Generale;
- b) che alla maggioranza consiliare sia riconosciuta la maggioranza nelle Commissioni in misura pari almeno alla metà più uno dei componenti;
- c) il rispetto della proporzione dei Gruppi per quanto compatibile con i criteri di cui alle precedenti lettere a) e b) e, per il Gruppo Misto, unicamente nel caso in cui sia composto da almeno tre Consiglieri.

I Gruppi e le Liste rappresentati in Consiglio possono designare uno stesso Consigliere a più Commissioni.

3. Al fine di garantire i principi e i criteri di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma la composizione delle Commissioni viene aggiornata tramite decreto reggenziale, sentito l’Ufficio di Presidenza.

4. Per la durata del mandato reggenziale i Capitani Reggenti non fanno parte delle Commissioni in cui sono stati designati e sono sostituiti da altri Consiglieri designati dai Gruppi o Liste di rispettiva appartenenza.

5. La qualità di membro del Congresso di Stato è incompatibile con quella di membro delle Commissioni Consiliari Permanenti.

6. Il Consiglio nomina i membri delle Commissioni con presa d'atto delle designazioni indicate dai Gruppi e dalle Liste.
7. Le Commissioni durano in carica per l'intera legislatura, salvo quanto previsto dal comma 1.
8. Terminato il mandato reggenziale il Consigliere rientra a far parte delle Commissioni di cui era membro precedentemente alla elezione alla suprema magistratura.”.

Art.13
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 2 marzo 2021/1720 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Alessandro Cardelli – Mirko Dolcini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini